



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile

Prot.

Al Responsabile finanziario
- SEDE -

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2026/2028 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio si evidenzia quanto segue:

a) situazioni di squilibrio

- [x] non si segnalano situazioni di squilibrio in corso;
si segnalano le seguenti situazioni di squilibrio dovute all'andamento della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui:

.....

b) debiti fuori bilancio

- non si segnalano debiti fuori bilancio;
[x] si segnalano, alla data della presente comunicazione, i seguenti debiti fuori bilancio per i quali occorre procedere al riconoscimento di legittimità e privi di copertura finanziaria

1. Descrizione: Sentenza n. 2332 del 04/02/2026 del Giudice di Pace di Monza (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L. - sentenze esecutive)

Creditori: Avv. Enrico Valcalcer C.F. [redacted], quale anticipatario IBAN [redacted], Importo da riconoscere: € 43,00;

2. Descrizione: Sentenza n. 5829 del 02/03/2026 del Giudice di Pace di Monza (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L. - sentenze esecutive)

Creditori: Avv. Francesca Urru C.F. [redacted], quale anticipatario IBAN [redacted], Importo da riconoscere: € 180,54;

3. Descrizione: Sentenza n. 562 del 04/04/2022 del Giudice di Pace di Catanzaro (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L. - sentenze esecutive)

Creditori: Agenzia delle entrate-Riscossione C.F. 13756881002, quale anticipatario del 50% della somma dovuta a seguito di spese legali; IBAN IT13L0306905000100000014792, Importo da riconoscere: € 94,46;

4. Descrizione: Sentenza n. 306 del 08/02/2022 del Giudice di Pace di Catanzaro (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L. - sentenze esecutive)

Creditori: Agenzia delle entrate-Riscossione C.F. 13756881002, quale anticipatario del 50% della somma dovuta a seguito di spese legali; IBAN IT62B0306905000100000014645, Importo da riconoscere: € 179,97;

Si allega:

- sentenza esecutiva n. 2332 del 04/02/2026 - Prot. Gen.52031 del 10/05/2026 – PEC dati avvocato rimborso contributo unificato;
- sentenza esecutiva n. 5829 del 02/03/2026 - nota spese avvocato Prot. Gen. 61893 del 04/06/2026;

- sentenza esecutiva n. 562 del 04/04/2022 – richiesta rimborso Agenzia delle Entrate Prot. Gen.44834 del 22/04/2026;
- sentenza esecutiva n. 306 del 08/02/2022 – richiesta rimborso Agenzia delle Entrate Prot. Gen.43929 del 20/04/2026;

Sesto San Giovanni

Il Dirigente

luca zenobio
18.06.2026
13:43:45
GMT+02:00





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice di Pace di MONZA, Dott. GABRIELLA MALTEMPI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 2332 / 2025

vertente tra

VALCALCER ENRICO (C) - Avv. ENRICO VALCALCER, in
proprio **-RICORRENTE-**

contro

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (CF 02253930156), in persona del suo Sindaco pro-
tempore. **-RESISTENTE-**

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il ricorrente prendendo atto dell'annullamento da parte del
Comune resistente del provvedimento impugnato, chiedeva la cessazione della materia del
contendere, con condanna alle spese. Il Comune resistente chiedeva la cessazione della
materia del contendere con compensazione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che può prescindere dal
dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse
logicamente e giuridicamente necessarie, nonché in applicazione del principio della ragione
più liquida (ex art. 24 e 111 Costituzione).

E

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0052031/2026 del 10/05/2026

Firmatario: GABRIELLA MALTEMPI

Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente avv. Enrico Valcaver proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 360015/2025 con il quale si contestava la violazione dell'art. 172/1-10 del Codice della Strada, eccependo la *“contraddittoria motivazione circa la mancata contestazione immediata della violazione stessa”*, in palese violazione dell'art. 201 C.d.S..

Si costituiva Il Comune di Sesto San Giovanni che riconosceva la fondatezza del ricorso. Poiché dichiarava di aver annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Il ricorrente concludeva associandosi, ma con condanna alle spese.

A fronte di quanto sopra è pacifico che sia cessata la materia del contendere e che in virtù del principio della soccombenza virtuale, il Comune resistente debba rimborsare il contributo unico versato dal ricorrente ai fini dell'instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 7 del D.lgs. 150/2011, così provvede:

DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Condanna il Comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese sostenute di € 43,00.
Monza, lì 4.02.2026

Il Giudice di Pace Dr.ssa Gabriella MALTEMPI

Sentenza	n°	/2026
R.G.	n°	5829/2025
Cronologico	n°	_____
Repertorio	n°	_____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Monza, in persona della dott.ssa Cristina Colombi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 5829/2025 promossa con ricorso depositato l'11.7.2025 da:

-Antonio Urru, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Urru

- ricorrente

contro

-Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato dal Responsabile del contenzioso Vice Commissario Dott.ssa Selvaggia Ferraro - resistente

Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 contro il verbale n. 360052/2025 - Prot. 10600/2025 della Polizia Locale di Sesto San Giovanni

Conclusioni per **Antonio Urru**: “*nel merito ed in via principale: - Dichiarare la nullità ed invalidità del provvedimento di accertamento n. V/ 360052/2025, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni in data 14.05.2025 e notificato mezzo PEC in data 17.06.2025;- - Condannare il Comune di Sesto San Giovanni alla rifusione delle spese del presente giudizio*”.

Conclusioni per il Comune di Sesto San Giovanni: “- *dichiarare la cessazione della materia del contendere; – sulle spese di giudizio: disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della natura formale delle criticità rilevate e della condotta collaborativa dell'Amministrazione*”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0052038/2026 del 10/05/2026
Firmatario: CRISTINA COLOMBI

La Polizia Locale di Sesto San Giovanni ha emesso a carico di Antonio Urru il verbale n° V/360052/2025 (Prot. 10600/2025) del 14/05/2025 indicando: *“il giorno 14/05/2025 alle ore 16:09 in VIA DI VITTORIO - VIA MOLINO TUONO il conducente del veicolo Autovettura fiat panda targa EM645ZD ha violato l'art. 173/2 del C.d.S. poichè: Quale conducente di veicolo faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico (comma 2-3bis). Nella circostanza il giorno 14/05/2025 alle ore 15:40 nelle vie in intestazione, una donna mora fra i 25 e i 35 anni faceva uso di telefono. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: Assenza del trasgressore e/o dell'obbligato in solido”*.

Antonio Urru ha proposto opposizione eccependo tra l'altro: *“la lettura del verbale desta perplessità circa la precisa identificazione del luogo (ed orario) in cui la violazione contestata sarebbe avvenuta, nonché sulla effettiva impossibilità per gli accertatori di elevarla immediatamente al trasgressore”*.

In data 15 gennaio 2026 il Comune di Sesto San Giovanni si è costituito con comparsa nella quale è tra l'altro scritto: *“l'Amministrazione resistente si costituisce nel presente giudizio in un'ottica di leale collaborazione processuale, al fine di rappresentare elementi utili alla definizione della controversia, nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa. Con il verbale indicato in epigrafe veniva contestata la violazione dell'art. 173 del Codice della Strada per uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida. Dal contenuto dell'atto emerge la descrizione di una condotta riferita a veicolo in circolazione e a conducente presente alla guida del mezzo. Nel verbale, tuttavia, risulta indicata, quale motivazione della mancata contestazione immediata, la dicitura “assenza del trasgressore/obbligato in solido”. L'Amministrazione resistente rileva che la suddetta forma risulta non pienamente coerente con la tipologia della violazione contestata, trattandosi di formula usualmente riferita a fattispecie relative a veicoli in sosta. Tale incongruenza ha comportato una non puntuale esplicitazione delle ragioni che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, come previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada. Alla luce di ciò, il verbale presenta un profilo di criticità di natura formale, idoneo a incidere sulla completezza e chiarezza della motivazione dell'atto. In considerazione delle criticità sopra evidenziate, l'Amministrazione resistente, pur senza entrare nel merito della condotta contestata, ha ritenuto opportuno procedere a una rivalutazione dell'atto in sede di autotutela, manifestando la volontà di non dare ulteriore corso alla pretesa sanzionatoria oggetto del presente giudizio”*.

La causa è stata decisa all'udienza del 2 marzo 2026 con lettura del dispositivo di sentenza in presenza del Funzionario Responsabile per il Comune di Sesto San Giovanni.

Considerato il comportamento processuale corretto del Comune di Sesto San Giovanni ma anche il

principio della soccombenza virtuale, sono liquidate le spese di lite come da domanda del ricorrente contenuta nel ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011 così provvede: dato atto dell'avvenuto annullamento del verbale n. 360052/2025 - Prot. 10600/2025 della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, ai sensi dell'art. 91 cpc condanna il Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco protempore a pagare al la ricorrente le spese di lite liquidate in € 43,00 per spese esenti, e € 115,00 per compensi e spese generali 15%, oltre Cpa 4% e se dovuta Iva 22%.

Monza, 2 marzo 2026

Il giudice di pace dott.ssa Cristina Colombi



NOTA SPESE E COMPENSI

Giudice di Pace di Monza
proc. n. 5829/2025 RG
G.di P.: Dott.ssa Cristina COLOMBI
Nell’interesse del ricorrente Sig. URRU ANTONIO

Valore della causa: €259,20

FASE

Studio della controversia	€	-----
Fase introduttiva	€	115,00
Fase di trattazione- istruzione	€	-----
Fase decisionale	€	-----

Compenso liquidato in sentenza 02.03.2026: €115,00

RIDUZIONI

//

PROSPETTO FINALE

Spese esenti (ex art. 15 D.P.R. 633/72 – contributo unificato):	€ 43,00
Compenso liquidato:	€115,00

E
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0061893/2026 del 04/06/2026
Firmatario: FRANCESCA URRU

Avvocato Francesca Urru



Spese generali (15% su totale) € 17,25

Cpa (4% su imponibile) € 5,29

Totale : €180,54

IVA 0% su €115,00 – prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96 -117, l. 24.12.2007 n. 244 e succ. mod. e pertanto non soggetta ad IVA ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 Ag. Entrate.

IVA 0% su €22,54 – contribuenti forfettari operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 1 commi 54 – 89, l. 190/2014 e succ. mod. / integrazioni.

Con osservanza.

Cantello – Sesto San Giovanni, 03 Giugno 2026

Avv. Francesca Urru

Firmato digitalmente da

FRANCESCA URRU

CN = URRU FRANCESCA
C = IT



Il presente documento non costituisce fattura, che sarà emessa alla verifica dell'avvenuto pagamento

Direzione Regionale Calabria
Amministrazione e Monitoraggio del Contenzioso

Prot. n. anno(2026)/docway(3448174)

Cosenza, 21.04.2026

Spett. le

Comune di Sesto San Giovanni
Servizio Tributi
Piazza della Resistenza 20
20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Trasmissione a mezzo PEC comune.sestosg@legalmail.it

Oggetto: SO-LID C034075 - Rimborso Sentenza n. 562 2022 – Giudice di Pace di Catanzaro - (CF. / PI. -) – AL 3020211955 – Quattrone Paola / Ader / Comune di Sesto San Giovanni.

In riferimento alla controversia in oggetto (in cui codesto Ente è stato convenuto unitamente all'Agente della riscossione), conclusasi con pronuncia di condanna in solido alle spese di lite, che qui si acclude per pronto riscontro, si comunica di aver effettuato il pagamento integrale degli importi liquidati in Sentenza in favore di controparte, come da documentazione allegata.

Va da sé che le suddette spese debbano essere ristrate in capo allo Scrivente, che le ha anticipate, anche per Vostro conto, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata ai propri danni.

Il pagamento delle somme attese potrà aver luogo mediante bonifico sul conto corrente n.100000014781, acceso presso INTESA SAN PAOLO, Filiale 01862 Piazza Barberini 21, CAP 00100, ROMA ABI 03069 CAB 05000 CIN I codice IBAN: IT13 L030 6905 0001 0000 0014 792, intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione, riportando, in seno alla causale, il numero di Protocollo della presente missiva e la seguente dicitura "quota spese legali –,(*indicare l'Autorità Giudiziaria se GDP, CTP, Tribunale, etc.*) di ...(*luogo*), Sentenza n. _____ del _____

Al fine di avere immediata contezza del versamento, si prega, altresì, **di dare gentile riscontro stesso mezzo, con la raccomandazione di lasciare inalterato l'oggetto** ai seguenti indirizzi: cal.contenzioso@pec.agenziaiscossione.gov.it
cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it

E
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N.0044834/2026 del 22/04/2026

e.p.c al referente per l'attività elio.stellato@agenziariscossione.gov.it

Certi che vorrete adempiere in via bonaria alla presente richiesta, anche al fine di escludere le dovute iniziative giudiziarie, nell'ottica della massima collaborazione tra entità pubbliche, si resta a disposizione per eventuali esigenze di supporto. (Referente per l'attività, il Sig. Elio Stellato. indirizzo e-mail: elio.stellato@agenziariscossione.gov.it).

In assenza di corresponsione degli importi di spettanza dell'Ente, entro e non oltre 60 giorni dalla presente, lo Scrivente si vedrà costretto ad adire la magistratura competente, per il relativo recupero, con aggravio di costi a carico della Pubblica Amministrazione.

Si segnala, infine, che la presente comunicazione deve essere intesa come formale atto di messa in mora, con ogni valenza di legge, anche ai fini della interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.

Il Responsabile

(Paolo Le Pera)

All.

- copia Sentenza;
- documentazione relativa al pagamento effettuato da AER alla controparte.



Direzione Regionale Calabria
Amministrazione e Monitoraggio del Contenzioso

Via Paul Harris 28
87100 Cosenza - (CS)
www.agenziaentrate-riscossione.gov.it

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Protocollo N.0044834/2026 del 22/04/2026

E

Sent Decr ing	Reg gen	Agenda Legale	Legale Ricorrente	Diritti sentenza	Interessi legalali	Costo precetto	Spese gen	Cpa	Iva	Spese vive	Totale lordo liquidato	Ritenuta d'acconto	Quota parte coobl	Coobbligati
562 2022	2726 2021	3020211955	Quattrone Paola	100,00	-	-	15,00	4,60	26,31	43,00	188,91	-	94,46	Ader
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,46	Comune di Sesto S G
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali				100,00	-	-	15,00	4,60	26,31	43,00	188,91	-	188,91	



ESSENTE

562/2022
2726/2021
2074/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°2726/2021 del RGAC.

TRA

QUATTRONE PAOLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Barberio Luigina,
presso il cui studio in Catanzaro il cui studio in Catanzaro alla via Gaetano
Alberti n.2 è elettivamente domiciliata

ATTRICE OPPONENTE

E

COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI, in persona del Sindaco pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale
rappresentante,

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Opposizione a estratto di ruolo e cartella esattoriale

CONCLUSIONI: come in atti.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 135 CPC e dell'art. 118 Disp. Att. CPC,
come novellati dalla Legge n° 69/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra Quattrone Paola, con atto di citazione ritualmente notificato, ha
convenuto in giudizio l'AER e il Comune di Sesto San Giovanni, proponendo
opposizione avverso estratto di ruolo e relativa cartella esattoriale n.030 2016
0000890953 000, riguardante sanzioni per contravvenzioni al Cds, iscritte
dal Comune convenuto. L'attrice sostiene di non aver ricevuto la notifica

della suddetta cartella e di esserne venuta a conoscenza dall'estratto di ruolo.

Assume che la cartella sia stata emessa in assenza di titolo e che il credito sia, comunque, prescritto. Chiede in via principale che sia dichiarata nulla la cartella. I convenuti non si sono costituiti e si dichiara la loro contumacia.

L'opposizione è fondata. I convenuti non si sono costituiti e non hanno prodotto il verbale, costituenti il titoli, e la cartella opposta, con prova della sua notifica. Non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione dalla emissione del verbali, che secondo il ruolo è stato elevato nel 2016. L'atto di citazione è stato notificato il 17.05.2021 decorso il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. n. 689/81.

La cartella deve quindi essere annullata perché mai notificata ed emessa in assenza del titolo, per un credito ormai prescritto.

La condanna al pagamento delle spese e competenze di lite segue la soccombenza in favore del difensore dell'attore che ha chiesto la distrazione.

Le spese e competenze del giudizio sono liquidate con una decurtazione del 50%, attesa la semplicità della controversia e la minima attività di trattazione.

P Q M

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda, annulla la cartella esattoriale n.030 2016 0000890953 000 e dichiara prescritto il credito con la stessa preteso. 2) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 143.00, di cui € 43.00 per spese ed € 100.00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Avv. Luigina Barberio, procuratore antistatario che ha chiesto la distrazione.

Catanzaro, 4 aprile 2022

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve

Maria Grazia Bucaneve

Deposito in Cancelleria del

05 APR 2022

IL CANCELLIERE

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv.

LUIGINA BARBERIO

nell'interesse di SE' MEDESIMO PER DISTRAZ. SPESE

Catanzaro, li EX ART. 93 C.P.C.

08 APR 2022

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

(Ioana STILLO)

[Signature]



Direzione Regionale Lombardia
UO Amministrazione Monitoraggio
Contenzioso

Milano, 17/04/2026

Spett.le,

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

comune.sestosg@legalmail.it

plsesto@actaliscertymail.it

polizia_locale@sestosg.net

Oggetto: Liquidazione spese di soccombenza sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 306/2022 - RG n. 1828/2021 - QUATTRONE PAOLA - codice fiscale AL 682021371

Spett.le Ente,

con riferimento alla sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 306/2022 - RG n. 1828/2021, si rappresenta che la sentenza vede il Comune di Sesto San Giovanni e la scrivente Agenzia delle entrate - Riscossione, soccombenti nei confronti della ricorrente QUATTRONE PAOLA.

Il Giudice di Pace, pur in presenza di regolare notifica di cartella ed atti interruttivi, ha accolto la domanda in quanto l'ente creditore non ha prodotto copia della notifica del verbale, atto prodromico all'iscrizione a ruolo.

Si precisa che le spese seguono la soccombenza, per cui Codesto Ente ed A.d.e.R. sono obbligati in solido per le spese quantificate nella misura di complessivi €. 308,00= di cui €. 43,00= per spese ed €. 265,00= per competenze professionali oltre spese generali forfettarie come da legge, IVA e CPA.

Il legale antistatario, per il recupero delle somme a saldo delle spese di lite, in assenza di pagamento, provvedeva a notificare atto di pignoramento in danno dell'Agenzia delle entrate Riscossione, presso Poste Italiane S.p.a..

Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza n. 5188/22 del 18.11.2022, assegnava le somme di denaro pignorate, a parziale soddisfo del credito azionato, rimanendo un credito residuo di €. 329,70=.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N. 0043929/2026 del 20/04/2026

In data 11 aprile 2026 l'Avv. Barberio, legale antistatario, per la suddetta differenza provvedeva a notificare ulteriore Atto di Precetto per incapienza.

La scrivente Agenzia delle entrate - Riscossione ha provveduto pertanto a liquidare il saldo totale delle spese di condanna di cui alla sentenza in oggetto.

Le spese complessivamente versate corrispondono a:

Onorari	€. 265,00=
Rimborso forfettario 15%	€. 39,75=
Accessori di legge - CPA Cassa Previdenza Avvocati 4%	€. 12,19=
Spese	€. 43,00=
Totale liquidato	€. 359,94=

In qualità di obbligati in solido alla refusione delle spese, si chiede il rimborso della quota di Vs. competenza di **€. 179,97=**, pari ad un mezzo, che dovrà essere effettuato per accredito bancario a favore del c/c/b **IBAN IT62B0306905000100000014645** intestato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La descrizione del bonifico dovrà essere completa della dicitura **Spese Lite Sent GdP di Catanzaro n 306/22 - RG n 1828/21 AL 682021371**

Si uniscono alla presente copia della Fattura n. 229 del 02/12/2022 per le somme assegnate dal G.E, a seguito di pignoramento pari ad €. 772,10=, nonché n. 2 'Dettagli del pagamento' delle liquidazioni autorizzate in data odierna a saldo del residuo credito di €. 329,70= e delle ulteriori spese dell'atto di precetto per incapienza di €. 169,83=.

Distinti saluti.

Agenzia entrate Riscossione
Contenzioso Regionale Lombardia
per il Responsabile
Avv. Turrin Barbara

Allegati: ut supra

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03351290782 Codice fiscale: Cognome nome: BARBERIO LUIGINA Regime fiscale: RF19 Regime forfettario	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: Cognome nome: QUATTRONE PAOLA
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		229	02-12-2022	

Causale
Fattura di vendita

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Spese legali procedura esecutiva n. 5188/22 R.G.E. - Tribunale di Catanzaro		602,98			N2.2	602,98
	Esecuzioni Mobiliari						
	Spese sostenute e documentate		143,00			N2.2	143,00
	Addebito bollo virtuale (AC)		2,00			N2.2	2,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	602,98	4,00		N2.2	24,12

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) OPERAZIONI SENZA ADEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	N2.2			772,10	0
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00				772,10	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
		Data termine 02-12-2022 30gg Data scadenza 01-01-2023	772,10

Dettagli Pagamento

Numero Ricorso	682021371
Numero Atto	1279470
Tipo Atto	Sentenza
Numero Pagamento	956118
Stato Pagamento	-
Condanna in solido	-
Beneficiario	BARBERIO LUIGINA
Importo	329,70 €
Modalità di pagamento	Bonifico
Iban	
Intestazione Assegno	-
Indirizzo	-
Cap	-
Città	ROMA
Prov	-
Nazione	-
N Assegno/TRN	-
Data Emissione	-
Data Incasso	-
Data Riaccredito	-
Stato postalizzazione	-
Numero Documento	-
Numero Raccomandata	-
Data Spedizione	-
Data Consegna	-
Causale Mancato Recapito	-
Data Esito	-
Note	
Stato Soccombenza	Aperto
Dati di pagamento inviati il	-
Esito invio	NO

Dettagli Pagamento

Numero Ricorso	682021371
Numero Atto	116709
Tipo Atto	Precetto
Numero Pagamento	956093
Stato Pagamento	-
Condanna in solido	-
Beneficiario	BARBERIO LUIGINA
Importo	169,83 €
Modalità di pagamento	Bonifico
Iban	
Intestazione Assegno	-
Indirizzo	-
Cap	-
Città	ROMA
Prov	-
Nazione	-
N Assegno/TRN	-
Data Emissione	-
Data Incasso	-
Data Riaccredito	-
Stato postalizzazione	-
Numero Documento	-
Numero Raccomandata	-
Data Spedizione	-
Data Consegna	-
Causale Mancato Recapito	-
Data Esito	-
Note	
Stato Soccombenza	Aperto
Dati di pagamento inviati il	-
Esito invio	NO



SEKE 306/2022
R.G. 1828/2021
C.D. 1108/2022
R.D.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
-SEZIONE CIVILE-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Avv. Sauro Brigida, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1828/2021 R.G.C. promossa da:

QUATTRONE PAOLA

Elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Gaetano Alberti n.2, presso lo studio dell'Avv. Luigina Barberio, che la rappresenta e difende per procura posta in calce all'atto di citazione

ATTORE

\$

CONTRO

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n.20

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Dott. Pierluigi Piccetti, in qualità di responsabile Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Marco De Luca - Roma, Rep. n.46100, Racc. n.26703 del 25/02/2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prati dei Papa, 9, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende, come da separata procura in calce alla comparsa costitutiva

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.

E
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N.0043929/2026 del 20/04/2026

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Come rassegnate in atti

- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione ritualmente notificato l'1/03/2021 nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Quattrone Paola, conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante i sopra citati soggetti per chiedere che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale n. 06820130214129862000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la quale le veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 324,00 per il ruolo iscritto dal Comune di Sesto San Giovanni, relativo ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., riferita all'anno 2010. In particolare, l'opponente fondava l'impugnazione de qua, sulla inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica del verbale sotteso al provvedimento impugnato e sulla sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata dai convenuti. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 19/05/2021, con la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione de qua, perché tardivamente promossa e, nel merito, contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione del 3/11/2021, erano presenti il difensore dell'opponente e il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, i quali reiteravano le rispettive richieste, mentre l'ente impositore - Comune di Sesto San Giovanni- invece, non si costituiva in giudizio, sicché, trascorsa l'ora di cui all'art. 59 disp. att. c.p.c., veniva dichiarato contumace. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza.

Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché con essa l'opponente intende innanzitutto, contestare il diritto dell'ente impositore di procedere all'esecuzione per mancanza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, circa la asserita inammissibilità per tardività della presente opposizione. Tale censura è infondata e, come tale, deve rigettarsi. Infatti, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., si seguono le regole ordinarie previste per l'esercizio di tale azione per la cui proponibilità, a differenza dell'opposizione di cui alla procedura speciale, ex art. 7 D.Lgs n.150/2011, non è previsto alcun termine di decadenza, potendo essere promossa finchè non sia iniziata l'esecuzione, proprio come verificatosi nel caso che ci occupa.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

Dall'espletata istruttoria è emerso che l'ente impositore – Comune di Sesto San Giovanni- non ha dimostrato la fondatezza del titolo esecutivo, costituito da un verbale di contravvenzione alle norme del C.d.S., legittimante la cartella di pagamento impugnata, non avendo provato la rituale notifica del predetto verbale, nei confronti di Quattrone Paola. Conseguentemente, l'omessa notifica del verbale di cui sopra, entro il termine di cui all'art.201, comma 1, del C.d.S., comporta la conseguente applicazione del disposto previsto dallo stesso art. 201, comma 5 del C.d.S., ai sensi del quale: *"l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto."*

Stante quanto sopra, poiché non è stato provato, dall'ente impositore convenuto, la ritualità della notifica del suddetto provvedimento sanzionatorio, nei confronti di Quattrone Paola, deve concludersi che il verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, deve considerarsi illegittimo, e, come tale, inidoneo a costituire un valido titolo esecutivo, poiché l'inesistenza della pretesa sanzionatoria comminata con il su citato verbale si ripercuote, inevitabilmente, sull'atto successivo, vale a dire, la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, comportando la caducazione della stessa che deve perciò, dichiararsi illegittima.

Sul punto si è espressamente pronunciata la S.C. di Cassazione, affermando che: *"in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della*

cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione." (Cass. 08/01/2003, n.59).

La validità dell'iter argomentativo testè esposto, è confermato da una recente pronuncia dei giudici di legittimità, i quali hanno rilevato che: *" nel caso di opposizione proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia e relativa a contravvenzione al codice della strada, l'azione introdotta deve essere qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c. se si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo sostenendo che la non avvenuta notifica del previo verbale di accertamento nei termini di cui all'art.201 codice della strada ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo".* (Cass.26/02/2016,n.3866).

L'accoglimento di tale fondamentale motivo di opposizione, assorbe, ovviamente, le ulteriori censure dedotte dall'opponente avverso la cartella impugnata, la quale, perciò, deve dichiararsi illegittima.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 – Tabella 1 – D.M. n.55/2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e, sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro (Cass.18/01/2017, n.1070; Cass.06/02/2017, n. 3105; Cass.22/03/2017,n.7371; Cass. 13/06/2018, n.15390) con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per l'opponente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Quattrone Paola (R.G.C. n.1828/2021) nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, nonché nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- Rigetta l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Accoglie, perché fondata, l'opposizione promossa da Quattrone Paola, avverso la cartella di pagamento n. 06820130214129862000, pari ad € 324,00, emesse nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, su impulso del Comune di Sesto San Giovanni;

- Per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento sopra specificata, per inesistenza del titolo esecutivo, azionato dai convenuti, posto a base della sua emissione;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Sesto San Giovanni, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 –Tabella 1- D.M. n.55/14, in complessivi € 308,00 di cui: € 43,00 per spese, € 265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, ex art.2, comma 2, D.M. n.55/2014, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a beneficio del difensore costituito per l'opponente.

Così deciso in Catanzaro 08/02/2022

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Brigida Sauro

Depositato in Cancelleria il 20/02/2022

22 FEB 2022

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudicari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di rendere conoscenza il presente titolo, al Pubblico Ministero di loro competenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di loro competenza, che il suddetto provvedimento è definitivo. E' copia conforme all'originale che si deposita e richiama dell'Avv.

L. PARBERIO

nell'interesse di SE' MEDESIMO PER DISTRAZ. SPESE
Catanzaro, li EX ART. 93 C.P.C.

IL CANCELLIERE

28 FEB 2022



IL CANCELLIERE
(Ivana TILLO)

[Handwritten signature]